

# COMUNE DI VANZAGHELLO

Città Metropolitana di Milano

---

## Ordinanza n. 44

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA  
IN VIA VERCELLI

### Il funzionario responsabile

- **Vista** la domanda di occupazione di suolo pubblico come presentata dallo studio dell'IMPRESA EDILE CASTAGNA TIZIANO;
- **Tenuto conto** che, per l'esecuzione dei lavori è necessario occupare l'area di suolo pubblico in VIA VERCELLI;
- **Considerato** inoltre che, al fine di tutelare l'incolumità ed integrità fisica degli addetti ai lavori e dei residenti, una disciplina della circolazione stradale risulta indispensabile ed improrogabile;
- **Visti** gli art. 5, 6 e 7, 21, 26, 27 e 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.);
- **Visto** il D.Lgs. n. 267/00;
- **Visto** il Regolamento di Polizia Locale;

salvo diritti di terzi

### ORDINA

- **L' ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VERCELLI DAL NUMERO CIVICO 1 AL NUMERO 7, DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 19/07/2024.**
- **L' ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VERCELLI SUL TRATTO COMPRESO DAL NUMERO CIVICO 1 AL NUMERO 7 (SU AMBEDUE I LATI) , DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 19/07/2024.**

Detto divieto dovrà essere reso noto attraverso segnale di "divieto di sosta" di cui alla figura II 74 art. 120 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, D.lgs. n. 495 del 16/12/1992, integrato dall'apposito pannello indicante "rimozione forzata" di cui al mod. II 6/m art. 83 dello stesso regolamento.

Detto divieto dovrà essere reso noto attraverso segnale di "Divieto di transito" di cui alla figura II 46 Art. 116 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, D.lgs. n. 495 del 16/12/1992.

- E' fatto obbligo l'apposizione della relativa segnaletica 48 ore prima dell'inizio dei lavori e la successiva rimozione.
- E' fatto, altresì, obbligo al responsabile dei lavori:
  - la messa in opera di tutte le misure atte alla tutela ed alla garanzia della sicurezza dei lavoratori e della sicurezza della circolazione veicolare nonché pedonale.
  - la messa in opera di tutte le misure atte alla tutela ed alla garanzia della sicurezza dei lavoratori e della sicurezza della circolazione veicolare nonché pedonale, tra cui l'eventuale impiego, ove necessario, di personale con funzione di "moviere" o l'installazione di semafori temporanei ai fini della regolamentazione del flusso veicolare

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni indicate nella presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del Dlgs 285/92 sono incaricati della precisa osservanza ed esecuzione di della stessa.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) al **Ministero dei Lavori Pubblici**, ai sensi dell'Art. 37 del vigente Codice della Strada, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per quanto riguarda l'apposizione della segnaletica verticale;
- 2) al **T.A.R. Lombardia**, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per vizi di legittimità;
- 3) al **Presidente della Repubblica**, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA  
LOCALE**

F.to